

# Unione Terre dei Malaspina

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.27

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.  
ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **cinque** nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
3. Dedomenici Antonio	Sì
4. Rosina Maurizio	Sì
5. Daglia Giuseppe	Sì
6. Bianchi Cristiano	Sì
7. Bertelegni Mario	Giust.
8. Lanzarotti Fabrizio	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Milanesi Andrea** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 27 del 10/12/2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.  
ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.

## IL CONSIGLIO

**UDITA** la proposta del presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario dell'unione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che L'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera conciliare n. 20 del 28.09.2017.

**DATO ATTO** che l'Unione non detiene società partecipate.

**VALUTATE** pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

**CONSIDERATA** l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex. Art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal responsabile del Servizio Economico e Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile,

con votazione unanime,

#### **DELIBERA**

1. di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, dando atto che l'Unione non detiene società partecipate, in quanto le partecipazioni sono detenute dai comuni aderenti all'Unione che hanno a loro volta ottemperato al predetto obbligo.
2. di incaricare i competenti uffici della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

# UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

---

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.  
ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bellomo Daniele

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Milanesi Andrea

---

Il Segretario  
Bellomo Daniele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 7 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/01/2019 al 22/01/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 07/01/2019

Il Segretario  
Bellomo Daniele

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 10-dic-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 10-dic-2018

Il Segretario  
Bellomo Daniele